## Consiglio di Stato sez. III, 24/11/2022, n.10369

#### **Fatto**

**1**. â??(*omissis*)â?? il Questore della Provincia di Rimini ha emesso un provvedimento di ammonimento ex art. 8, d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 28/2009, nei confronti del sig. â??(*omissis*)-.

Lâ??atto amministrativo trae fondamento da quanto riferito dalla ex moglie dellâ??odierno appellante, sig.ra â??(omissis)-. In particolare, ella ha dato conto del fatto che lâ??ex marito â?? (omissis)-, si introduceva senza permesso allâ??interno della sua abitazione, il più delle volte ubriaco, e usava violenza psicologica nei suoi confronti insultandola.

Dalla disamina degli atti e dallâ??escussione della parte offesa e dei testimoni, la Questura ha ritenuto provato lâ??atteggiamento ossessionante dellâ??appellante, il quale ha cagionato un perdurante stato di ansia e di paura nei confronti dellâ??ex partner.

Lâ??Amministrazione, nel corso del procedimento, ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento in ragione della ritenuta urgenza sottesa allâ??emanazione del provvedimento di ammonimento.

**2.** Lâ??interessato ha adito in sede gerarchica il Prefetto della Provincia di Rimini il quale, previa audizione personale del ricorrente in data â??(*omissis*)-, ha rigettato il ricorso.

Nellâ??occasione la Prefettura ha precisato da una parte che la comunicazione di avvio del procedimento non Ã" dovuta in caso di emanazione di provvedimenti aventi precipua finalità cautelare, e dallâ??altra che può ritenersi attendibile la ricostruzione offerta dalla ex moglie del ricorrente, anche in ragione della precedente querela sporta da questâ??ultima â??(omissis)â?? nei confronti dellâ??ex marito per fatti di reato a base violenta.

- **3**. A seguito del rigetto del ricorso gerarchico, â??(*omissis*)â?? il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha imposto allâ??odierno appellante il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39, r.d. n. 773/1931 (cd. TULPS), motivato in ragione del venir meno dei requisiti di affidabilità in capo al titolare dellâ??autorizzazione, desunto in via principale dal provvedimento di ammonimento a carico.
- **4.** Conseguentemente, e per gli stessi motivi, con provvedimento -OMISSIS- il Questore della Provincia di Forlì-Cesena ha proceduto alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
- **5.** Avverso tutti i sopra menzionati provvedimenti amministrativi lâ??interessato ha proposto ricorso per lâ??annullamento avanti al Tar per lâ??Emilia Romagna.

- **6.** Con sentenza â??(*omissis*)â?? il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo esaustiva la motivazione dellâ??Amministrazione, tenuto anche conto che ai fini dellâ??adozione della misura monitoria dellâ??ammonimento orale non Ã" richiesta la piena prova della responsabilità dellâ??ammonito, ben potendo detto provvedimento fondarsi anche su un quadro istruttorio indiziario.
- 7. Il ricorrente ha impugnato lâ??indicata sentenza con appello notificato â??(omissis)â?? e depositato il successivo â??(omissis)-.
- **7.1.** Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dellâ??art. 7, l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, atteso che lâ??Amministrazione ha omesso di inviare la comunicazione di avvio del procedimento diretto allâ??emanazione dellâ??atto di ammonimento.

Sul punto, lâ??appellante osserva che la logica di prevenzione sottesa a tale misura non consente di sottrarla dai principi di garanzie procedimentali poste a presidio del corretto esercizio del potere amministrativo, specie ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza. La difesa sottolinea che, nel caso di specie, tali ragioni erano del tutto assenti, considerato che: a) il provvedimento di ammonimento Ã" stato emanato a distanza di oltre un mese dalla presentazione della relativa istanza; b) i fucili detenuti dallâ??appellante erano custoditi a centinaia di chilometri di distanza dalle abitazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, come da ricevute di consegna delle armi in atti.

Si deduce inoltre il difetto di istruttoria, lamentando il mancato accoglimento delle richieste della??appellante di ascoltare a??(omissis)-, che ben conoscerebbero i rapporti tra i due ex coniugi.

**7.2.** Con il secondo motivo si deduce la violazione dellâ??art. 24, l. n. 241/1990 e del DM n. 415/1994, nella parte in cui lâ??Amministrazione ha negato lâ??accesso richiesto dallâ??appellante, in quanto concernente atti della polizia giudiziaria normativamente sottratti ex art. 3, comma 1, lett. b) del predetto DM.

In merito, la difesa osserva che Ã" illegittima una prassi applicativa che venga a determinare una sottrazione generalizzata e automatica alle richieste ostensive dei documenti formati dal Ministero dellâ??Interno nelle specifiche materie incluse nella disposizione regolamentare. La Questura di contro â?? nella prospettazione difensiva â?? avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di esigenze di tutela di determinati interessi (disvelamento di tecniche investigative e identità delle fonti di informazione, rischi per la sicurezza dei beni e delle persone coinvolte etc.) alla luce delle circostanze del caso concreto.

**7.3.** Con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione si deduce la violazione degli artt. 8, d.l. n. 11/2009 e 612-bis c.p., nonch $\tilde{A}$ © il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, sproporzione e carenza di motivazione.

In particolare, lâ??appellante afferma lâ??impossibilità di ricondurre le condotte da lui tenute entro la cornice dellâ??art. 612-bis c.p., e in ogni caso lâ??inattendibilità della ricostruzione fattuale offerta dalla ex moglie e accolta dallâ??Amministrazione.

Sul punto, si sostiene che i fatti posti alla base dei provvedimenti impugnati documenterebbero una mera situazione di reciproco rancore tra gli ex coniugi, senza alcun intento persecutorio da parte della??odierno appellante.

A sostegno di  $ci\tilde{A}^2$ , la difesa ha prodotto numerose chat e tabulati telefonici da quali si desumerebbe che i contatti tra gli ex coniugi erano e sono limitati a scambi di informazioni - OMISSIS-, e non si evincerebbe da essi alcun intento aggressivo e/o persecutorio.

Lâ??appellante sottolinea inoltre che la vicina di casa della parte offesa â?? come da documentazione in atti â?? ha affermato di non aver mai sentito litigare gli ex coniugi.

Lâ??atto di appello contesta poi la versione della ex moglie nella parte in cui rappresenta che lâ??ex marito si introduceva nella sua abitazione â??senza permessoâ?• e in stato di ebbrezza alcolica. A tal riguardo si evidenzia che lâ??appellante, oltre ad essere immune da precedenti di polizia, non risulta mai essere stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

Da ultimo, la difesa ha prodotto in giudizio unâ??autocertificazione â??(*omissis*)-, nella quale si dà atto che â??(*omissis*)-, e che in tali occasioni non ha mai assistito ad atti di violenza, né visto â??(*omissis*)â?? ubriaco.

- **7.4.** Con il sesto motivo si deduce lâ??illegittimità derivata dei provvedimenti di divieto di detenzione armi e munizioni e di revoca del porto di fucile per uso caccia, in quanto dirette conseguenze del provvedimento di ammonimento.
- **7.5.** Nellâ??atto di appello, la difesa ha formulato richieste istruttorie, chiedendo lâ??interrogatorio libero della sig.ra â??(*omissis*)â?? e la testimonianza del sig. â??(*omissis*)-.
- **8.** Il Ministero dellâ??Interno non si Ã" costituito in giudizio.
- 9. Allâ??<br/>udienza pubblica del 10 novembre 2022 la causa  $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$  <br/>stata trattenuta in decisione.

### **Diritto**

Lâ??appello Ã" infondato.

**1.** Il primo motivo di appello, relativo allâ??asserita violazione dellâ??art. 7, l. n. 241/1990, non  $\tilde{A}$ " meritevole di accoglimento.

La Sezione ritiene che, nei procedimenti amministrativi finalizzati allâ??emanazione di un provvedimento di ammonimento orale ai sensi dellâ??art. 8, d.l. n. 11/2009, vista la natura

spiccatamente preventiva e cautelare di tale atto, lâ??inoltro della comunicazione di avvio del procedimento non Ã" obbligatorio nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nellâ??atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2620/2020; n. 2108/2019).

Nel caso di specie â?? contrariamente a quanto sostenuto nellâ??atto di appello â?? le ragioni di urgenza sono state espressamente menzionate nel provvedimento della Questura.

In effetti, la parte offesa ha riferito che le condotte moleste dellâ??ex marito si ripetono â??-(omissis)-â??. Conseguentemente, lâ??Amministrazione ha ritenuto la necessità e lâ??urgenza di emettere il provvedimento, visto â??lâ??alto rischio di recidivaâ?•.

Peraltro, si evidenzia che il diritto al contraddittorio procedimentale Ã" stato comunque assicurato al destinatario dellâ??atto, giacché lâ??appellante Ã" stato sentito in sede di audizione prima della decisione definitiva sul ricorso gerarchico (cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, n. 8679/2021; n. 2108/2019).

Il motivo in esame non può dunque che essere respinto.

- **2.** Il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione della??art. 24, l. n. 241/1990 e del DM n. 415/1994, non Ã" fondato.
- **2.1.** Sul punto giova richiamare lâ??orientamento della Sezione che ha stabilito come il principio espresso al comma 7 dellâ??articolo 24, l. n. 241/1990 (cioÃ" che al privato debba essere garantito, comunque, lâ??accesso ai documenti amministrativi per difendere i propri interessi) â??non possa essere inteso nel senso che, di fatto, in ogni situazione lâ??interesse alla cura di interessi privati prevalga sulle esigenza di tutela degli interessi pubblici tipizzati dallâ??art. 24 [â?l] Ne discende, quindi, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi si estrinseca con moduli non di contenuto predeterminato, ma di ampiezza variabile, compatibile con la contestuale esigenza di tutela degli interessi pubblici (con i quali deve contemperarsi)â?• (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 5377/2018).

In particolare, si ritiene che in materia di procedimento di ammonimento previsto dalla legge n. 38/2009, mentre la garanzia partecipativa viene salvaguardata mediante il coinvolgimento dellâ??interessato a mezzo di audizione o di inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, questâ??ultimo tuttavia non ha titolo ad accedere alle categorie di documenti che in qualche misura siano attinenti ad attività investigative ancora in corso ed alla â??identità delle fontiâ?•, tra le quali â?? oltre alle dichiarazioni del soggetto denunciante già riportate nel provvedimento finale â?? ci possono essere anche altri dati provenienti da una prima raccolta di informazioni da terzi (così Consiglio di Stato, sez. III, n. 5377/2018 cit.).

Lâ??ostensione di tali ulteriori documenti in questa fase, in mancanza di perspicue argomentazioni chiarificatrici sulla indispensabilità della documentazione ai fini del compiuto

esercizio delle facoltà difensive, eccederebbe il limite segnato dal nesso di strumentalità difensiva della pretesa ostensiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 7041/2019).

**2.2.** Nel caso di specie, si rileva in primo luogo come il bilanciamento di interessi operato dallâ??Amministrazione tra interesse dellâ??istante alla difesa dei propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e interesse pubblico alla segretezza degli atti investigativi ex art. 3, comma 1, lett. a) DM n. 415/1994, appaia congruo e proporzionato, visti i potenziali rischi per le persone coinvolte derivante dalla disponibilità di armi in capo allâ??appellante.

In secondo luogo si osserva che lâ??appellante ha in ogni caso avuto modo di conoscere adeguatamente le contestazioni a lui mosse: a) dapprima nel corso del procedimento, in sede di audizione disposta dalla Prefettura nelle more della trattazione del ricorso gerarchico; b) successivamente, con la lettura del provvedimento finale di ammonimento, che espone in maniera puntuale e analitica i fatti a lui ascritti.

In terzo luogo, si evidenzia che allo stato attuale lâ??appellante risulta in possesso di tutta la documentazione inerente al procedimento di ammonimento, utile allâ??esercizio delle proprie prerogative difensive, essendo essa stata depositata in primo grado dallâ??Amministrazione resistente.

Il motivo deve dunque essere respinto.

- **3.** Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello â?? che per ragioni di stretta connessione verranno trattati congiuntamente â?? non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
- **3.1.** In sintesi, la difesa contesta che le azioni tenute dallâ??appellante siano riconducibili alla fattispecie di cui allâ??art. 612-bis c.p., difettando la materialitĂ delle condotte e lâ??intento persecutorio, e non essendo stato dimostrato lo stato di ansia perdurante in capo alla parte offesa.
- **3.2.** Di contro, il Collegio ritiene che le valutazioni espresse dallâ?? Amministrazione in sede di emanazione del provvedimento di ammonimento siano immuni da censure di irragionevolezza o sproporzione. In effetti, le circostanze riferite dalla ex moglie dellâ?? appellante hanno trovato plurimi riscontri negli atti di causa.

In particolare, la vicina di casa ha dichiarato che lâ??ex moglie dellâ??appellante le ha raccontato â??che il suo ex entra dentro casa e la offende di continuo, â??(omissis)-. La sta portando allâ??esasperazione, Ã" molto stressata, e non sopporta questa intromissione nella sua vita privataâ?•.

Lâ??attuale compagno dellâ??ex moglie dellâ??appellante ha dichiarato di non convivere con la predetta â??per i problemi che purtroppo ha con lâ??ex marito. Lei  $\tilde{A}$ " molto stressata da questa situazione, non vive pi $\tilde{A}^1$  tranquillamente e di conseguenza anche noi non riusciamo a

frequentarci liberamente ?•.

 $\hat{a}$ ??  $(omissis)\hat{a}$ ?? ha dichiarato che  $\hat{a}$ ?? $(omissis)\hat{a}$ ?? si ferma sempre in casa  $\hat{a}$ ??(omissis)-, e che in tale occasione pi $\tilde{A}^1$  volte  $\hat{a}$ ?? $(omissis)\hat{a}$ ?? litigano, spesso per questioni economiche.

A ciò si aggiunge la querela sporta dallâ??ex moglie dellâ??appellante â??(omissis)â?? â?? poi successivamente rimessa in sede di separazione consensuale â?? nella quale ella ha dichiarato â??mi colpiva con diversi schiaffi al volto ed alla testa, e mi sferrava diversi calci colpendomi agli arti inferioriâ?• e ha prodotto apposita certificazione medica documentando le lesioni.

Non assumono invece rilievo, in quanto inconferenti, i tabulati telefonici e le chat depositate in giudizio dalla??appellante, considerato che la parte offesa non ha mai riferito di aver ricevuto molestie attraverso tali mezzi di comunicazione.

Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi irragionevole o sproporzionata la misura monitoria adottata dallâ??Amministrazione. Del resto, la natura del provvedimento di ammonimento, sebbene correlato a condotte penalmente rilevanti ex art. 612 c.p., Ã" spiccatamente preventiva. Ne consegue che lâ??intervento del Questore non Ã" ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo, sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 8679/2021).

In accordo con tale ratio, la Sezione ritiene che ai fini dellâ??adozione della misura non Ã' richiesta la piena prova della responsabilità dellâ??ammonito per lâ??ipotesi di reato, ben potendo detto provvedimento essere motivato in base ad un quadro istruttorio indiziario, dal quale emergano eventi in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, allâ??integrità della persona (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, n. 4127/2015).

Per le ragioni esposte, i motivi in esame sono da ritenersi infondati, unitamente alle relative richieste istruttorie formulate nellâ??atto di appello.

**4.** Dal rigetto degli anzidetti motivi consegue altresì il rigetto del sesto motivo di appello, relativo allâ??illegittimità derivata dei provvedimenti di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS e di revoca del porto di fucile per uso caccia ex art. 43 TULPS emanati rispettivamente dal Prefetto e dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena.

Invero, lâ??acclarata legittimità del provvedimento di ammonimento emanato dalla Questura esclude il dedotto vizio di invalidità derivata degli atti sopra citati, che lo hanno posto a loro esclusivo fondamento. La situazione conflittuale in ambito familiare ivi documentata Ã" infatti incompatibile con i requisiti di affidabilità richiesti dalla legge al soggetto autorizzato alla detenzione o al porto di armi.

- **5.** Per le ragioni che precedono, lâ??appello deve essere respinto.
- **6.** Nulla  $\tilde{A}$ " da prevedersi sulle spese, attesa la mancata costituzione dellâ?? Amministrazione.

# P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sullâ??appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâ??autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui allâ??articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere allâ??oscuramento delle generalità della parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con lâ??intervento dei magistrati:

(omissis), Presidente, Estensore

(omissis), Consigliere

(omissis), Consigliere

(omissis), Consigliere

(omissis), Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 NOV. 2022.

### Campi meta

Massima: Nei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di un provvedimento di ammonimento orale ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare di tale atto, l'inoltro della detta comunicazione non  $\tilde{A}$ " obbligatorio nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza evidenziate nell'atto. Supporto Alla Lettura:

## AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Ã? una misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn) o condotte sintomatiche di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale, e consiste nellâ??intimazione, rivolta dal Questore allâ??autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui. Con le modifiche introdotte dalla L. 168/2023, qualora il soggetto ammonito dovesse persistere nelle condotte indicate, anche nei confronti di altre persone, il procedimento penale nei suoi confronti inizierà dâ??ufficio e le pene previste per i reati commessi saranno aumentate. PuÃ<sup>2</sup> essere richiesto, in qualsiasi Ufficio di Polizia, dalla vittima di stalking o di revenge porn nel caso in cui non sia stata già sporta querela per gli stessi reati. Quindi, la vittima puÃ<sup>2</sup> esporre i fatti alle Autorità e avanzare istanza di Ammonimento nei confronti della??autore delle condotte. La??ammonimento del Questore puÃ<sup>2</sup> essere applicato anche per le condotte rientranti nellâ??ambito della violenza domestica, in particolare quando viene segnalato, in forma non anonima, un episodio di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio o danneggiamento, che sia commesso nella??ambito di violenza domestica, tutti casi in cui Ã" possibile procedere, anche se non vi Ã" stata istanza proveniente dalla vittima, ma sulla base di una segnalazione, purché riscontrabile, proveniente da una persona a conoscenza dei fatti. Il Questore, ricevuta la segnalazione e assunte le necessarie informazioni, valuta lâ??opportunitÃ di emettere la?? Ammonimento, con il quale intima alla?? autore di cessare le condotte violente.